



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
SETTORE 3 - URBANISTICA E VIGILANZA EDILIZIA**

Assunto il 02/10/2019

Numero Registro Dipartimento: 103

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12401 del 11/10/2019

OGGETTO: COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO RC PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DELIBERA CIPE N 6 2016 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA URBANA DEGRADATA, IN VARIANTE PARZIALE AL PRG, AI SENSI DEGLI ARTT10 E 19 DPR N 327_01 E S.M.I. - D.C.S. N. 55 DEL 21.12.2017..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI GENERALE

Visti

la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni";

il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

la DGR del 15/02/2019 n. 63, recante ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione (...)", che prevede la revoca della D.G.R. 541/2015 e s.m.i. e dei rispettivi provvedimenti attuativi e dispone, conseguentemente, la rideterminazione della nuova struttura organizzativa dei Dipartimenti e dei Settori;

la D.G.R. 16/2019 con la quale è stato istituito, all'interno del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali, il Settore "Centri Storici, Borghi, Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici", assegnato ad interim all'arch. Domenicantonio Schiava;

la D.G.R. del 14/01/2019 n. 16, precedentemente citata, con la quale si è provveduto a nominare Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Urbanistica e Beni Culturali", l'arch. Domenicantonio Schiava;

la D.G.R. n. 421 del 24/09/2018 con la quale è stato conferito l'incarico all'Ing. Francesco Tarsia di dirigente reggente del Settore 3 "Urbanistica e Vigilanza edilizia";

Premesso

che il territorio di Laureana di Borrello risulta disciplinato da Programma di Fabbricazione approvato per decorrenza dei termini con D.C.C. n. 31 del 09.06.1995 e successiva variante parziale approvata con D.D.G. n. 2490 del 17.03.2004;

che il progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione prevede, su un'area privata identificata catastalmente al Foglio 8, partt. nn. 720, 721, 722 e 723, di mq 480,00 circa, occupata da un fabbricato rustico costruito abusivamente ed oggetto di ordine di demolizione, ubicata nel centro storico di Laureana di Borrello, ricadente, pertanto, in Z.T.O. "A" dello strumento urbanistico vigente, la realizzazione di un'area pubblica attrezzata, secondo quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati al progetto;

che per la realizzazione dell'opera si rende necessaria l'approvazione della variante parziale allo strumento urbanistico generale, ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/01;

che con Deliberazione n.55 del 21.12.2017, la Commissione Straordinaria ha approvato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, il progetto di fattibilità tecnico-economica in questione inerente i lavori di "*Riqualificazione di Area Urbana degradata*", ha stabilito che la medesima approvazione costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed ha, altresì, preso atto che sul fabbricato esistente, insistente sull'area d'intervento, è pendente l'Ordinanza di demolizione n. 2 Reg. Ord. U.T.C. del 04.12.2017;

Considerato

che la L.R. n. 19/2002, all'art. 65, comma 2 lettera b) dispone che fino all'approvazione del piano Strutturale Comunale, "*non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001...*" e che pertanto, la variante urbanistica in oggetto, risulta ammissibile;

che la Commissione Straordinaria, con Deliberazione n.55 del 21.12.2017, ha approvato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, il progetto di fattibilità tecnico-economica in questione inerente i lavori di "*Riqualificazione di Area Urbana degradata*", ha stabilito che la medesima approvazione costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed ha, altresì, preso atto che sul fabbricato esistente, insistente sull'area d'intervento, è pendente l'Ordinanza di demolizione n. 2 Reg. Ord. U.T.C. del 04.12.2017;

che il Responsabile Unico del procedimento con nota prot. n. 5918 del 27.06.2019, ha certificato:

- in riferimento all'area interessata alla variante urbanistica, l'inesistenza di vincoli tutori e inibitori, fasce di rispetto e aree a rischio individuate dal P.A.I.;

-la congruità dell'intervento proposto con le reali dotazioni, capacità di erogazione e di assorbimento dei pubblici servizi comunali;

-che, previa verifica effettuata dello stato dei luoghi interessati dal progetto proposto in variante urbanistica, sull'area insiste una struttura in cemento armato (telaio di fondazione, pilastri, travi e muri di contenimento) risultante dalla parziale demolizione del fabbricato originario esistente – quest'ultimo oggetto dell'Ordinanza di demolizione n. 02 del 04.12.2017;

-che la struttura di che trattasi è regolare dal punto di vista sismico e urbanistico, per come da certificato di regolare esecuzione del 23.01.2019, in atti al n. 5905 del 27.06.2019;

-in riferimento alla destinazione d'uso trattasi esclusivamente di struttura a travi e pilastri finalizzata alla risposta strutturale dei muri di contenimento; per quanto attiene dimensioni e consistenza si rimanda agli elaborati progettuali relativi alla chiusura dei lavori di demolizione, allegati alla presente;

-che l'area interessata dalla variante urbanistica non è asservita per la realizzazione di fabbricati esistenti, esterni al perimetro d'intervento;

-che il progetto proposto – verde attrezzato con giochi per l'infanzia - non è in contrasto con le prescrizioni del QTRP approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 134, dell'1.08.2016, pubblicata sul BURC n. 84, del 05.08.2016, con particolare riguardo all'art. 17 delle disposizioni normative sui centri storici: infatti il progetto di che trattasi, prevedendo la demolizione di un fabbricato in cemento armato abusivo (a un piano fuori terra e pilastri al secondo impalcato, allo stato di rustico e abbandonato, in pieno centro storico) e la realizzazione di uno spazio verde attrezzato con giochi per l'infanzia, si annovera tra gli interventi che incrementano i servizi e gli standard finalizzati al miglioramento e potenziamento dei servizi privati e pubblici tesi all'innalzamento della qualità della vita sia per i residenti che per i turisti;

-che il progetto proposto non è in contrasto con le prescrizioni del P.T.C.P. approvato dal Consiglio provinciale di Reggio Calabria con deliberazione n. 39 del 26.05.2016;

che è stato pubblicato l'avviso all'Albo Pretorio del Comune, prot. n. 6436 del 15.07.2019, giusto avviso di affissione n.reg. 0549/2019 del 15.07.2019, con il quale è stata informata la cittadinanza dell'avvenuta approvazione della delibera consiliare per l'adozione della variante urbanistica di che trattasi, con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni;

che il Segretario Comunale con nota prot. n. 6947 del 06.08.2019, ha certificato la regolare pubblicazione degli atti e degli elaborati costituenti la variante e che nei venti giorni successivi alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico n. 6436 del 15.07.2019 non sono pervenute osservazioni;

che è stata avviato con comunicazione prot. n. 6026 del 09.07.2018, il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'Esproprio, ex art. 8 L. n. 241/90, art 11 del DPR n.327/2001 e ssmm.ii e srt. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che con nota prot. n. 275789 del 26.07.2019, il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, ha ritenuto che l'intervento in epigrafe non è da assoggettare a VAS, per le motivazioni nella medesima note indicate;

che è stato rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile del Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, il parere sulla compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 64/74, prot. n. 581 del 22.06.1992, in atti al n. 4344 del 23.06.1992, reso in occasione dell'approvazione dello strumento urbanistico vigente;

Vista la relazione istruttoria del 25.09.2019 Prot. Gen. SIAR n. 331643, con la quale il competente ufficio, ha espresso parere favorevole, condizionato, al progetto di che trattasi;

Visto, il D.P.R. n. 8 del 15/01/72;

Vista, la legge regionale n. 19/02 e ss.mm.ii.;

Visto, il D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;

Vista, la legge regionale n. 13 del 17/08/05 art. 25;

Vista, la delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016

Vista, la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

Su proposta, del Dirigente del Settore n 3 "Urbanistica e Vigilanza edilizia"

DECRETA

Di richiamare le motivazioni e le condizioni esposte in premessa come parte integrante e sostanziale del presente decreto;

di esprimere parere favorevole ai soli fini urbanistici, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente i lavori di "*Riqualificazione di Area Urbana degradata*", proposto in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Laureana di Borrello, possa essere meritevole di accoglimento, a condizione che:

-sia definito preliminarmente il procedimento inerente l'Ordinanza di demolizione n. 02 del 04.12.2017;

-siano definite le procedure d'esproprio, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

-siano acquisiti eventuali altri pareri vincolanti e siano recepite tutte le prescrizioni relative ai pareri acquisiti e da acquisire;

-sia sottoposto ad approvazione e verifica di proporzionamento il progetto esecutivo degli impianti tecnologici previsti e che gli stessi non vadano ad aggravare la capacità di assorbimento e di erogazione di quelli pubblici già esistenti;

-siano rispettati i termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia, pena la decadenza della variante urbanistica e il contestuale ripristino della destinazione originaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 c.2 della L.R. n° 19/02, così come modificato dalla L.R. n° 8/2019, pubblicata sul BURC n. 50 del 03.05.2019.

di demandare, all'Amministrazione procedente ogni responsabilità conseguente a quanto eventualmente finora realizzato nonché in merito alle relative procedure poste in essere;

di demandare, inoltre, all'Amministrazione procedente il rispetto di tutta la normativa edilizio-urbanistica ed ambientale vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni normative del QTRP e il rispetto delle procedure imposte dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

di rammentare, quanto dettato dal d.lgs. n. 33/ 2013 e ss.mm.ii., in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelli riguardanti la "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" di cui all'art. 39;

di precisare che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato nella documentazione tecnico-amministrativa trasmessa agli atti di questo Dipartimento, inficia il presente provvedimento;

di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tar Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CAMA MARIANGELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)